IT

Ι

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2010

sul piano di modifica dello smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto di manipolazione del combustibile Magnox ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2010/C 72/01)

In data 17 settembre 2009 la Commissione europea ha ricevuto dal governo britannico, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano di modifica relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi dell'impianto di manipolazione del combustibile Magnox ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito).

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste il 17 settembre 2009 e fornite dalle autorità britanniche il 14 dicembre 2009, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

- 1) La distanza tra l'impianto di manipolazione del combustibile Magnox e il territorio più vicino di un altro Stato membro (nella fattispecie l'Irlanda) è di 180 km.
- La modifica prevista comporterà un aumento del limite di scarichi autorizzati esclusivamente per l'antimonio 125 in sospensione nell'aria.
- 3) In condizioni operative normali, la modifica prevista non comporterà un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.
- 4) In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi a seguito di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di tali Stati.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del piano di modifica dello smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto di manipolazione del combustibile Magnox ubicato a Sellafield (Regno Unito), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione